REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

che diminuisce, sino alla fine della campagna 1993-94, i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 784/93 (5), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,012674 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (7), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori sono stati fissati, sino alla fine della campagna 1993-94, dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/92 della Commissione (9), ha fissato a 64 900 t il limite di intervento per i cavolfiori nella campagna 1992-93;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (11), il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori, valutato in base agli interventi effettuati a titolo degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso di un periodo di 12 mesi consecutivi, implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo di acquisto dell'1 % per fascia di superamento di 20 000 t;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1411/92, il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori nella campagna 1992-93 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° febbraio 1992 e il 31 gennaio 1993; che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, sono state oggetto di tali interventi 172 165 t; che la Commissione ha quindi constatato un superamento di 107 265 t del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93;

considerando che da quanto precede risulta che, sino alla fine della campagna 1993-94, i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 devono essere diminuiti del 5 %; che questa riduzione va aggiunta a quella risultante dai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993; che per il primo mese della campagna tale riduzione è stata disposta dal regolamento (CEE) n. 1071/93 della Commissione (12);

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(5) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 54.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.
(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(8) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 67.
(10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
(11) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.
(12) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 118.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino alla fine della campagna 1993-94 i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 sono diminuiti del 6,19 % e ammontano quindi agli importi indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E D'ACQUISTO

Campagna 1993-94

CAVOLFIORI

Per il periodo 1° giugno 1993—30 aprile 1994

(in ECU/100 netti)

	Prezzo di base	Prezzo di acquisto
Giugno	23,24	10,08
Luglio	20,45	8,81
Agosto	20,45	8,81
Settembre	22,22	9,45
Ottobre	23,11	9,82
Novembre	28,14	12,18
Dicembre	28,14	12,18
Gennaio	28,14	12,18
Febbraio	26,14	11,28
Marzo	27,58	11,82
Aprile	27,94	12,18

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio, e non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio in cui il prodotto viene presentato.